



COMUNE DI GERANO

REGOLAMENTO DI

POLIZIA LOCALE

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n° 32 del 14/12/2010

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA- FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 FUNZIONI DI VIGILANZA	3
ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 4 ESPOSTI	4
TITOLO II NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	5
ART. 5 PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO.....	6
ART. 6 PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI.....	6
ART. 7 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE- CANTIERI EDILI	6
TITOLO III DECORO E SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI	7
ART. 8 COMPORTAMENTI VIETATI A TUTELA DEL DECORO URBANO	7
ART. 9 COMPORTAMENTI VIETATI AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DELLE PERSONE.....	8
ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLA PROPRIETÀ PRIVATA.....	9
ART. 11 TENDE SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI.....	10
ART. 12 INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI.....	11
ART. 13 CRITERI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI G.P.L. PER USI DOMESTICI E PER L'ESERCIZIO DI GAS COMBUSTIBILE.....	12
ART. 14 SGOMBRO DELLA NEVE.....	14
ART. 15 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE.....	14
ART. 16 CORTEI E PROCESSIONI.....	14
ART. 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INCENDI	15
ART. 18 SOSTA DI NOMADI, DI ROULOTTE O SIMILI- CAMPEGGIO	15
TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI	16
ART. 19 DISPOSIZIONI GENERICHE PER LA SICUREZZA E LA NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	16
ART. 20 DELLA TENUTA DEI CANI	17
TITOLO V SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO.....	17
ART. 21 COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI, NELLE AREE VERDI ED ARREDI URBANI	17
ART. 22 ATTIVITÀ CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	18
ART. 23 PUBBLICI ACQUEDOTTI ED IDRANTI ANTINCENDIO	18
TITOLO VI TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA.....	19
ART. 24 INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE	19
ART. 25 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE ED INCOMODE	19
ART. 26 LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI ESERCIZIO ED ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE ESISTENTI	20
ART. 27 RUMORI E SUONI PROVENIENTI DA ABITAZIONI PRIVATE, PUBBLICI LOCALI E DA PUBBLICHE VIE.....	20
ART.28SPETTACOLI E TRATTENIMENTI.....	21
ART. 29 UTILIZZO E VENDITA DI PRODOTTI PIROTECNICI.....	22
ART. 30 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI.....	22
TITOLO VII LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI.....	23
ART. 31 DISPOSIZIONI GENERALI	23
ART. 32 ACCORDI E PATTI.....	23
TITOLO VII SANZIONI.....	23
ART. 33 SANZIONI PECUNIARIE - DETERMINAZIONE	24
ART. 34 SANZIONI PECUNIARIE – APPLICAZIONE.....	24
ART. 35 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO.....	25
ART. 36 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE.....	25
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	25
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE	25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana- Finalità ed ambito di applicazione

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano e la qualificazione dello stesso.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici (parchi, giardini, monumenti o beni di valore artistico, storico, culturale e religioso, luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti) sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade; alle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessiti di salvaguardia; impianti di uso comune; alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
4. L'osservanza delle norme del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano anche temporaneamente nel territorio del Comune.
5. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente regolamento dovranno essere osservate le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui ai commi precedenti ed i relativi ordini emessi dagli addetti che svolgono funzione di vigilanza ai sensi del successivo articolo e dagli altri uffici comunali incaricati, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

Art. 2

Funzioni di vigilanza

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco od un suo delegato ed i controlli in materia sono svolti principalmente dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti, limitatamente alle materie di specifica competenza, anche gli addetti al Servizio Sanitario Nazionale, gli addetti di servizi comunali o di Enti o di Aziende erogatrici di pubblici servizi.

3. Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare od associazione od ente interessato;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso;
- f) previo pagamento di diritti o cauzione se previsti.

2. E' facoltà dell'Amministrazione di rilasciare autorizzazione in deroga agli obblighi e divieti imposti col presente regolamento in situazioni eccezionali o di comprovata necessità, disponendo in essa le condizioni atte comunque a garantire l'igiene, la sicurezza ed il decoro.

Art. 4

Esposti

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Responsabile del Servizio di Polizia Urbana in forma scritta e su carta semplice e depositati direttamente al protocollo del Comune o inviati a mezzo raccomandata a.r. Gli stessi dovranno contenere una sommaria descrizione dei fatti lamentati, i dati del ricorrente con sua firma autografa e le eventuali richieste.

2. E' ammessa la forma orale solo in casi urgenti purché sia certa l'identità dell'esponente.

3. Gli esposti saranno verificati dai competenti Uffici Comunali che, nei termini e con le modalità previste dalla legge, dovranno inviare un riscontro per quanto accertato e/o disposto.

TITOLO II

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 5

Prescrizioni ed obblighi per la pulizia dell'abitato

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
2. E' dovere dei cittadini di contribuire a mantenere costantemente pulite le piazze, le strade ed in genere tutti i luoghi pubblici od aperti ad uso pubblico, servendosi all'occorrenza ed, ove esistano, degli appositi cestini opportunamente collocati.
3. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e da altre leggi o regolamenti vigenti, i proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché a falciare erba alta, sterpaglie e rovi ivi insistenti se ciò compromette il decoro o la sicurezza nel centro abitato o può arrecare pregiudizio all'igiene e sanità pubblica.
5. L'obbligo vale anche per i proprietari od affittuari di terreni, delle strade campestri, fossi e ripe adiacenti o prospicienti una via pubblica od aperta al pubblico; essi devono falciare l'erba e mantenere puliti i fossi di raccolta dell'acqua piovana. Qualora non dovessero provvedere lo farà l'ente comunale con propri operai o ditta specializzata addebitando le spese e comminando una sanzione ai conduttori dei fondi interessati.
6. Nel caso del taglio dei boschi prima dell'utilizzo di strade comunali per il passaggio di mezzi e il deposito di materiale bisogna richiedere l'autorizzazione all'Ente Comunale che predisporrà un sopralluogo al fine di valutare lo stato dei luoghi e comunicherà l'entità del deposito cauzionale e indicherà eventuali prescrizioni per l'utilizzo del suolo che comunque deve essere lasciato libero da ogni tipo di materiale.
7. Il punto 6 vale anche per chi voglia utilizzare la strada comunale per il passaggio con mezzi di peso superiore a quello indicato dalla segnaletica.
8. E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose. E' quindi proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico sia la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili sia la loro riparazione salvo cause di forza maggiore o cause fortuite.
9. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
10. Fatte salve le necessarie le ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare nocimento o disagio ad altri è vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida

sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali, corsi e specchi d'acqua, nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

11. La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati da ditte autorizzate e con sistemi atti ad evitare dispersioni di materie sul suolo pubblico.

Art. 6

Prescrizioni ed obblighi per la pulizia dell'abitato da parte degli operatori commerciali

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

2. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

3. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali viene ad insudiciarsi il suolo pubblico.

5. Ogni esercente è tenuto alla conservazione e pulizia dell'insegna di esercizio, alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio e ad un attento e ordinato conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti.

6. L'operazione di pulizia delle vetrine, con eventuale occupazione del suolo antistante il negozio con sgabelli o simili, deve essere effettuata in modo da non arrecare disturbo o molestia ai passanti.

Art. 7

Trasporto di materiale di facile dispersione- Cantieri edili

1. Fatte salve le norme del Codice della Strada riguardo all'idoneità ed uso dei veicoli, alla sistemazione del carico, per quanto riguarda il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili) esso deve essere effettuato in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per evitare che le polveri per azione del vento si sollevino nell'aria il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

2. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.

3. I veicoli destinati al trasporto di inerti, di materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti nonché macchine operatrici, carrelli ed altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo, comunque devono provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico imbrattato con il loro passaggio.

TITOLO III

DECORO E SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 8

Comportamenti vietati a tutela del decoro urbano

1. Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:

- a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici.
- b) valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto né attingerla con tubi od altri espedienti, salvo specifica autorizzazione del Comune.
- c) espletare operazioni di lavaggio di animali e cose presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio.
- d) depositare materiali, salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per traslochi e simili, in luoghi pubblici o di uso pubblico (cortili, portici, anditi e scale) che ne impediscano il normale uso, che comportino disturbo o molestia o che siano poco decorosi.
- e) esporre biancheria, panni, indumenti e simili dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti luoghi pubblici che provochino gocciolamento e rechino in qualsiasi modo molestia.
- f) scuotere, sbattere e spolverare dai balconi e dalle finestre prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti e simili.

g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie di ingressi.

h) collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione comunale od oltre i limiti temporali indicati nell'atto medesimo.

i) lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza.

j) dipingere verniciare o lubrificare vetrine porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle are medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi vi transita.

l) collocare tende sporgenti su area pubblica senza autorizzazione e comunque le stesse devono avere un'altezza non inferiore di metri 2,20 dal suolo se su marciapiede rialzato, in tutti gli altri casi decide l'Ufficio Tecnico. Nelle vie ove esistono marciapiedi rialzati la massima sporgenza dovrà essere inferiore di almeno 20 cm. dalla lunghezza del marciapiede.

m) nei luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti a servitù di uso pubblico, è vietato giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola o a qualsiasi altro gioco pericoloso od incomodo. Sono parimenti vietati il lancio di oggetti, sassi, palle di neve e fare sdrucchioli sul ghiaccio.

Art. 9

Comportamenti vietati ai fini della sicurezza dei luoghi e delle persone

1. Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:

a) arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili;

b) praticare l'accattonaggio sulle strade o al di fuori della carreggiata nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito;

c) distribuire materiale pubblicitario o simili in prossimità o all'interno di intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;

d) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;

e) collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta. L'innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili nonché, il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

f) incatenare o fissare velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili alla segnaletica, agli impianti stradali o di arredo urbano se non all'uopo predisposti.

g) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità

h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere

- i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancor che, per stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- j) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- l) senza speciale autorizzazione del Sindaco provocare spari o botti in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo prodotto che possano determinare pericolo all'incolumità pubblica od arrecare particolare disturbo e molestia;
- m) fare bagni nelle acque pubbliche eventualmente esistenti sul territorio;
- n) fare giochi d'acqua, tipo i gavettoni, che possano determinare pericolo all'incolumità pubblica od arrecare particolare disturbo o molestie;
- o) gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei cantieri, materiali di demolizione od altro;
- p) versare liquidi, solidi o qualsiasi residuo di cucina nelle griglie di raccolta delle acque stradali;
- q) causare emissioni di gas, vapori o di fumi che arrechino particolare disturbo o molestia.

Art. 10

Manutenzione degli edifici e della proprietà privata

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale, dal Regolamento edilizio e da altre norme esistenti in materia, i proprietari dei caseggiati devono:

- a) mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
- b) curare le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
- c) provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- d) mantenere i tetti, i cornicioni, le canale di gronda, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
- e) assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio impedendo il gocciolamento di acqua o neve dagli stessi. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.
- f) riparare qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

g) assicurare solidamente le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo;

h) adottare ogni precauzione e riparo a pozzi, cisterne e simili atti e capaci di impedire che persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi vi cadono;

i) incassare i tubi degli impianti del gas e mettere sotto traccia i fili elettrici/telefonici. Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile devono utilizzare, in accordo con l'Autorità Comunale, adeguati materiali di copertura (rame, ecc...) al fine di mantenere il decoro della facciata su cui vengono installati.

Le società erogatrici di servizi sono obbligate a rispettare le disposizioni di cui sopra e a garantire il ripristino a regola d'arte delle superfici e pavimentazioni dove effettuano gli interventi;

j) incassare a muro e tenere fuori dalla pubblica vista le caldaie, i motori degli impianti di riscaldamento esterni e altri apparati, che non salvaguardano il decoro e l'immagine urbana. Quando tecnicamente impossibile devono provvedere, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, a mimetizzarli con adeguate coperture e o colorazioni;

l) installare le canne fumarie esterne utilizzando materiale tipo rame, se di altro materiale; le stesse devono essere rivestite con opere murarie o rame.

m) rispettare l'uso di materiali e colori previsti nei regolamenti vigenti e che appartengono alla tradizione del Comune di Gerano;

m) le canne fumarie a servizio di camini, stufe, caldaie, ecc., devono posizionarsi all'interno degli edifici, qualora ciò non fosse possibile per motivi tecnici o strutturali, il tratto posizionato all'esterno delle facciate dovrà essere rivestito in muratura e tinteggiato con il colore della facciata, in alternativa la tubazione di modesto diametro potrà essere realizzata o rivestita in rame.

2. Per le situazioni già esistenti e difformi a quanto previsto nel presente Regolamento alla data dell'approvazione dello stesso, dovranno essere adeguate entro 24 mesi dall'entrata del presente articolo, salvo diverse indicazioni dell'Autorità Comunale. Nei casi di situazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale e decoro urbano, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

Articolo 11

Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto approvato dall'Autorità comunale e dal condominio.

2. Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica, intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico-ambientali, è possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano

parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

3. Dell'approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai comma 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando il verbale dell'assemblea e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea. Il Comune si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente regolamento e alle normative vigenti.

4. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 12

Installazione delle antenne per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale:

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite e non, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno" e possibilmente fuori dalla pubblica vista, qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- g) nel caso la soluzione ordinaria o eccezionali previste in precedenza fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 100. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- i) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura D.lgs n. 42/2004. In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- l) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dal DM 37/2008 (Legge 46 del 5 marzo 1990 - Norme per la sicurezza degli impianti).

3. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

Articolo 13

Criteria di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.
9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

Art. 14

Sgombro della neve

1. La neve ed il ghiaccio rimossi dai cortili o da altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico. E' altresì vietato gettare o spandere acqua per evitare il congelamento e la formazione di ghiaccio.
2. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori o conduttori di immobili per lo sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree interessate da dette operazioni.
3. I proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili case esistenti al piano terreno hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

Art. 15

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. L'Autorizzazione potrà essere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, rilasciata o negata oppure potrà contenere prescrizioni o limitazioni valutato il luogo, il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, l'opportunità, etc. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere, di rimuoverle od in qualunque altro modo di togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o le memorie poste sui monumenti esistenti.

Art. 16

Cortei e processioni

1. I cortei funebri, partendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale.

Art. 17

Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi

1. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

2. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato:

a) detenere nelle case di abitazione, solai, sotterranei e loro pertinenze materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici;

b) utilizzare quale combustibile qualunque tipo di rifiuto, plastica, legna verniciata, qualunque tipo di materiale che risulti dannoso per la salute pubblica ed il cui smaltimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

c) Accatastare allo scoperto, nei cortili in area vicina ad altri fabbricati, su scale, corridoi, etc. legna, carta od altro materiale di facile accensione, in quantità notevole, se non adottando le opportune cautele che potranno essere prescritte dall'Amministrazione Comunale;

d) Negli esercizi pubblici, loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, tenere materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

3. Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie.

Art. 18

Sosta di nomadi, di roulotte o simili- Campeggio

1. E' fatto divieto alle carovane di nomadi o zingari di sostare sul territorio comunale al di fuori del prato di Sant'Anatolia rispettando le indicazioni dell'Autorità Comunale.

2. E' vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale; quelli al seguito di circhi, giostrai o simili, previa autorizzazione dell'Autorità comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati per il tempo e con le modalità prescritte.

3. E' vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o aperto ad uso pubblico salvo deroghe per casi di comprovata necessità ed in particolari circostanze.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 19

Disposizioni generiche per la sicurezza e la nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. Il transito di gruppi di animali nelle strade di proprietà comunale potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, fatta salva la normativa vigente in materia, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
5. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
6. E' fatto divieto di tenere animali in spazi angusti, privi d'acqua e del cibo necessari.
7. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali o che contrastino con le disposizioni di legge vigente.
8. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale.
9. Sono fatte salve tutte le leggi o disposizioni vigenti in materia.
10. E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti negozi magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei affinché, gli stessi non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all'art. 2 del presente Regolamento oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o detentore diffideranno il medesimo, formalmente, affinché, ponga in condizioni l'animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnaleranno la situazione al Servizio Veterinario affinché l'animale sia posto sotto custodia con spese interamente a carico del proprietario dell'animale.

Art. 20

Della tenuta dei cani

1. I cani, di qualunque razza o taglia, possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico solo se muniti di apposito mezzo identificativo (tatuaggio o microchip) e in presenza del proprietario che ha l'obbligo di garantire la pubblica incolumità e il pubblico decoro. Non possono circolare cani soli.

2. I cani di grossa taglia devono essere tenuti al guinzaglio e con museruola. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone.

3. Chiunque si rechi al prato di Sant'Anatolia in compagnia di uno o più cani deve fare in modo di non disturbare la normale attività ludica delle persone e soprattutto dei bambini eventualmente presenti tenendo gli animali al guinzaglio e se necessario muniti di museruola. Gli animali che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza e qualsivoglia spesa, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria, sarà a carico del proprietario.

4. I proprietari e coloro che accompagnano un cane lungo una strada o su un'area comunque pubblica devono altresì essere sempre provvisti, a prescindere da un eventuale precedente utilizzo, di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni dell'animale che dovranno poi essere depositate negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani; gli organi competenti verificheranno che tale obbligo sia rispettato e chi verrà trovato in difetto sarà sanzionato a norma di legge.

5. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, ad altri animali o cose tutto ciò fermo restando quanto previsto dal Codice Civile riguardo alle responsabilità del proprietario per danni cagionati.

6. E' fatto divieto di tenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un idoneo riparo dove si possano proteggere dalle intemperie. La catena deve essere di misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo che permetta all'animale di muoversi senza restare impigliato. Il cane tenuto alla catena deve poter raggiungere il riparo ed l'adeguato contenitore dell'acqua.

7. Sono fatti salvi tutti i divieti e gli obblighi già imposti dalle altre leggi e regolamenti in materia ed in particolare le disposizioni vigenti sull'istituzione dell'anagrafe canina (obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e relativo tatuaggio).

TITOLO V

SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO

Art. 21

Comportamenti vietati nei parchi, nelle aree verdi ed arredi urbani

1. Ferme restando eventuali disposizioni specifiche regolamentanti i singoli parchi o giardini pubblici insistenti nel territorio urbano nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune in genere è fatto divieto di:

a) guastare o sporcare sedie e panche, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

- b) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, ad esempio nel Prato di Sant'Anatolia, con veicoli e moto e motorini in genere.
 - c) recare incomodo molestia alle persone che frequentano tali aree;
 - d) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - e) calpestare le aiuole fiorite, sdraiarsi o sedersi su di esse
 - f) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini che per peso ed età siano incompatibili;
 - g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
2. Le norme di cui sopra, per quanto applicabili, valgono anche per piante, aiuole, verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente, vasi e simili.
3. Oltre alle sanzioni previste è sempre dovuto il risarcimento dei danni arrecati alla proprietà pubblica determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 22

Attività consentite nei parchi e giardini pubblici

- 1. Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree idonee, può consentirsi, previo parere dell'Autorità Comunale e autorizzazione di legge, l'esercizio di giostre, giochi vari, strutture in gomma per il divertimento dei bambini e di svolgere competizioni sportive.
- 3. E' sempre consentito l'accesso dei veicoli per motivo di pubblico servizio.

Art. 23

Pubblici acquedotti ed idranti antincendio

- 1. E' sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del fuoco ed alle organizzazioni della Protezione Civile.
- 2. Permessi straordinari possono essere dati in deroga, anche oralmente in casi di necessità ed urgenza, da parte del Sindaco, degli organi di Polizia Municipale o da parte del Responsabile Settore Tecnico.
- 3. A mezzo di ordinanza l'Amministrazione Pubblica può regolare o limitare ulteriormente l'uso delle acque derivate dall'acquedotto civico.

TITOLO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 24

Inquinamento atmosferico – Attività rumorose ed incommode

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.
2. Sono ritenute rumorose tutte le attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti che producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità supera i limiti stabiliti da Leggi o Regolamenti vigenti in materia.
3. Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
4. Non è consentita l'attivazione di nuove industrie, arti, mestieri o simili che provochino rumori non rientranti nei limiti imposti dal Piano di zonizzazione acustica vigente o che comportino l'uso di sostanze nocive nei centri abitati.

Art. 25

Esercizio di attività produttive rumorose ed incomode

1. Chi, alla data di approvazione del presente regolamento, esercita un'arte, mestiere o industria definiti rumorosi o incomodi deve osservare le seguenti norme:
 - a) I locali dove si effettuano attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi;
 - b) dovranno essere adottate tutte le possibili cautele onde evitare al vicinato ogni genere di molestia quali propagarsi di rumori, vibrazioni, polveri, fumi, odori, scarichi liquidi o maleodoranti, per attutire od evitare la propagazione di rumore molesto.
2. L'Amministrazione comunale può ordinare nuove o maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia. A tal fine gli organi di cui all'art.2 del presente regolamento, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura del disagio provocato (rumore, odore, etc.) e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale affinché le industrie e le attività rumorose od incomode eliminino la causa della molestia o la riducano tanto da poter divenire tollerabile.
3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi od incomodi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 26

Limitazione dell'orario di esercizio ed Adeguamento delle attività rumorose esistenti

1. Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo nei giorni festivi e dalle ore 19.30 alle ore 07.30 nel centro abitato.
2. Tali orari sono validi anche per i cantieri stradali ed edili salvo eventuali emergenze.
3. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'interno del centro abitato esercitano arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di dodici mesi dalla data di cui sopra. Il Settore Tecnico può disporre, prima del rilascio dell'autorizzazione, che l'attività anche se preesistente debba porre in atto

migliorie per la riduzione della rumorosità. Il termine per presentare il progetto di adeguamento da parte dell'azienda è di mesi tre dal ricevimento del diniego di autorizzazione mentre il termine per l'attuazione dello stesso sarà imposto dal Responsabile UTC che valuterà l'entità delle opere da eseguirsi.

4. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

5. Sono ammesse deroghe occasionali e per motivi contingenti agli articoli suddetti con possibilità dell'Amministrazione Comunale di ampliare, ridurre o vietare giorni ed orari per determinate attività rumorose ed incombode.

Art. 27

Rumori e suoni provenienti da abitazioni private, pubblici locali e da pubbliche vie

1. E' fatto divieto anche nei locali privati di effettuare operazioni quali spostamento di mobili e di far funzionare motori di qualsiasi genere o specie, ad eccezione di quelli ad uso domestico e di limitata potenza, nonché strumenti, anche normali, che arrechino disturbo o molestia al vicinato. Esse possono essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 09.30 alle ore 18.30 nei giorni festivi.

2. L'uso di apparecchiature musicali (radio e simili) nei locali privati, pubblici e nelle autovetture è permesso purchè non arrechi disturbo o molestia al vicinato. Pertanto il suono degli stessi deve essere sempre moderato. Nel caso se ne ravvisasse la necessità, per casi specifici, l'Amministrazione comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario.

3. Per l'espletamento di lavori edili o ristrutturazioni o demolizioni all'interno è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti più idonei a limitare le emissioni rumorose. Esse possono essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali *nel periodo estivo rispettando una pausa dalle ore 13.00 alle ore 15,30 , e dalle ore 8.00 alle ore 18,00 nel periodo invernale rispettando una pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00.*

4. Per l'espletamento di attività domestiche, anche occasionali, da cui possono derivare rumori continui e/o di alta intensità quali falciatura, potatura, segatura, etc. è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti più idonei a limitare le emissioni rumorose onde evitare particolare disturbo alla quiete pubblica. Qualora lo svolgimento di talune attività domestiche, nonostante gli opportuni accorgimenti, diano luogo ad un evidente e particolare disturbo della quiete pubblica, esse potranno essere comunque effettuate tutti i giorni solo dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00 non superando giornalmente le 02.30 ore continuative di lavoro. In casi specifici, qualora se ne ravvisasse la necessità, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario.

5. In particolare dalle ore 21,00 alle ore 7,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

6. L'uso di allarmi acustici antifurto, sia per gli edifici che per gli autoveicoli, è consentito purché il suono sia intervallato e non continuo.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del C.P. è vietato l'uso di apparecchi sonori nelle pubbliche vie o piazze salvo diversa autorizzazione e nel caso di manifestazione a carattere pubblico.

8. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

9. E' consentita la deroga a tali orari solo nel caso di manifestazioni pubbliche debitamente autorizzate.

Art. 28

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 29

Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

Art. 30

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. Chiunque debba compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti dovrà compierli in posti idonei adottando le opportune cautele affinché le esalazioni non propaghino e non possano arrecare molestia o danno al vicinato.

2. E' vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie, rifiuti di giardinaggio o materiali simili che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato.

3. Le stesse cautele dovranno essere adottate per effettuare operazioni che diano luogo a polvere o che comunque creino qualsiasi tipo di emissioni in atmosfera che non necessitano dell'apposita autorizzazione regionale di cui al DPR 203/88 atta a porre pregiudizio per la salute pubblica oltre che molestia, imbrattamento a cose e/o persone .

4. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'eventuale attività inquinata.

5. Fatta salva l'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia nell'interno che all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere i fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. La stessa deve essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione e di pulizia.

6. Nel centro abitato è fatto divieto a tutti i veicoli fermi, sia sulla strada pubblica, (ove non sia già prescritto ai sensi del Codice della Strada), sia sulla strada privata, di mantenere il motore acceso per un periodo di tempo tale da arrecare disturbo alla quiete ed alla salute pubblica.

7. E' fatto divieto per i pullman che stazionano nel Piazzale della Repubblica o altra area di sosta stare con il motore acceso per il periodo di sosta in attesa della partenza.

TITOLO VII

LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art. 31

Disposizioni generali

1. Il Comune di Gerano, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.

2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.

3. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.

4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Art. 32

Accordi e patti

1. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

2. Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della Comunità e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione.

3. Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

4. La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 33

Sanzioni pecuniarie - Determinazione

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono così determinate.

a) Le violazioni alle disposizioni di cui al Titolo II saranno punite con le seguenti sanzioni pecuniarie: per l'art. 5 da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 150,00 e per il punto 5 e 6 oltre la sanzione un rimborso

spese forfettario di € 300,00; per l'art. 6 da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 200,00; per l'art. 7 da un minimo di € 35,00 ad un massimo di € 350,00.

b) Le violazioni alle disposizioni di cui al Titolo III saranno punite con sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00.

c) Le violazioni alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento saranno punite con sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00.

d) Le violazioni alle disposizioni di cui al Titolo V del presente Regolamento saranno punite con sanzione pecuniaria da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 150,00.

e) Le violazioni alle disposizioni di cui al Titolo VI saranno punite con le seguenti sanzioni pecuniarie: per gli art. 24- 25 e 26 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00; per l' art. 27 – 28 - 29 da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 150,00; per l'art. 30 , se trattasi di attività domestiche, da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 150,00 mentre, se trattasi di attività non domestica, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00.

Art. 34

Sanzioni pecuniarie – Applicazione

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con le sanzioni pecuniarie determinate nel precedente articolo 33 e saranno applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i termini e le modalità relative al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, all'eventuale ricorso ed alla conseguente Ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione del verbale di accertamento, si applicano le procedure di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Non è mai ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in forma ridotta se la violazione ha comportato danni al patrimonio comunale od a terzi.

4. Accertata una violazione alle norme del presente regolamento è data facoltà al Responsabile del Servizio, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal precedente art. 33, di contestare con semplice diffida l'infrazione al trasgressore od obbligato qualora il precetto violato non sia stato reso ben noto o non si tratti di recidiva.

Art. 35

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

2. Il contravventore che arreca danno alla cosa pubblica è sempre tenuto, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, al risarcimento dei danni accertati e quantificati dal competente Ufficio Comunale.

Art. 36

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento